




# LA LEGGE PER TUTTI

INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

## Abbraccio non voluto: è reato?

Autore: Redazione | 10/01/2020



***Quali condotte che comportano il contatto “corpo a corpo” possono implicare la violenza sessuale?***

A nessuno piace l'invasione della propria privacy, tant'è vero che, in popoli ove il rispetto della persona è portato agli estremi, la classica stretta di mano è sostituita da un semplice inchino. Ma quando l'abbraccio è solo la scusa per un contatto fisico tra le parti più intime del corpo, si può parlare di violenza e, quindi, di un

illecito penale? L'**abbraccio non voluto è reato?** La risposta è stata fornita da una recente sentenza della Cassazione **[1]** che, ancora una volta, si è trovata a definire i confini della violenza sessuale: crimine questo – come più volte ripetuto sulle pagine del nostro giornale – non limitato solo ai casi di congiunzione carnale, ma esteso a una serie di condotte comportanti un'intrusione nelle altrui zone erogene. Rientrano, quindi, nella violenza sessuale anche i baci sulla bocca non voluti, i palpeggiamenti sulle natiche e gli strusciami, la mano morta nella scollatura della camicetta o la lingua sul collo.

Da ultimo è stato appunto chiesto ai giudici se **abbracciare una persona può essere reato di violenza sessuale**. Ecco qual è stata la risposta dei magistrati.

## **Abbraccio non voluto: è reato?**

Secondo i giudici, si parla pur sempre di reato anche se in forma attenuata. L'illecito scatta, quindi, anche in caso di un **abbraccio non voluto**. Nel caso di specie, una donna aveva allungato la mano per salutare una persona, ma questa l'aveva afferrata e attirata in un abbraccio con un contatto fisico indesiderato.

Ricordiamo, a tal fine, che l'[articolo 609-bis del Cod. pen.](#) prevede la possibilità di una «violenza sessuale di minore gravità» anche se non ne definisce i contorni. Si tratta, comunque, di tutte quelle condotte che generano conseguenze meno gravi nella vittima, come appunto l'abbraccio o il leggero struscio sul pullman. In questi casi, la norma prevede una riduzione della pena di massimo due terzi. Quindi, se la pena base va da 6 a 12 anni, con la violenza sessuale attenuata si può subire dai 2 ai 4 anni di carcere.

Nel caso di specie, i giudici della Cassazione hanno confermato la condanna per l'uomo sotto processo di oltre 60 anni, colpevole di avere all'improvviso abbracciato la vicina di casa, provocando un imprevisto contatto tra i due corpi, con tanto di **toccamento** del seno. Decisivo per i giudici il fatto che la donna fu colta di sorpresa dal comportamento dell'uomo e non ebbe alcuna possibilità di difendersi.

## **Abbraccio invadente: è violenza sessuale**

Un **abbraccio troppo invadente** può valere una condanna per violenza sessuale.

Non si deve trattare di un comune abbraccio, ma di un **contatto fisico tra i due corpi**, compresi i genitali; nel caso di specie c'era stato anche il tocco laterale del seno.

Nessun dubbio sulla «natura sessuale» degli atti compiuti dall'uomo: ciò che conta, secondo i giudici della Cassazione è «la repentinità del gesto» compiuto dall'uomo che «ha colto di sorpresa la vicina» che «non poté difendersi». Difatti, si è appurato che «la donna stava tendendo la mano per salutare l'uomo quando fu improvvisamente afferrata per un braccio e attirata in un abbraccio in cui vi fu il contatto fisico tra i due corpi, compresi i genitali».

Evidente, quindi, secondo i giudici, «la materialità del delitto di violenza sessuale» subito dalla donna.

Non essendo possibile classificare a priori come «atti sessuali» tutti quelli che, in quanto non direttamente indirizzati a zone individuabili come erogene, possono essere rivolti al soggetto passivo con finalità diverse, come nel caso del **bacio** o dell'**abbraccio**, la loro valutazione deve essere comunque fatta con molta prudenza e attenzione tenendo conto delle attuali condizioni di sviluppo sociale e culturale. In un recente caso deciso dalla Corte di Appello di Roma **[2]**, gli abbracci, i baci sulla guancia, l'accostamento alle labbra della minore erano stati accompagnati da frasi dal significato inequivoco (“che bello stringerti”, la proposta di fidanzarsi, l'indicazione di un luogo appartato in cui incontrarsi). Pertanto, i giudici non hanno potuto dubitare del fatto che tale comportamento abbia determinato una compromissione della libera determinazione della sessualità della giovane.

Già nel 2014, la stessa Cassazione **[3]** aveva qualificato come violenza sessuale anche l'atto concretizzatosi in un bacio o in un abbraccio, purché sintomatico di una compromissione della libera determinazione sessuale del soggetto passivo. «Un tale accertamento, tuttavia, esigerà una valutazione concreta del caso, da porsi in essere alla luce della condotta complessiva, del contesto in cui l'azione si è svolta, dei rapporti tra le persone coinvolte, e di ogni altro elemento utile».

Citiamo, in ultimo, un precedente del tribunale di Palermo **[4]**: integra gli estremi del reato di violenza sessuale lo strofinamento rapido e insidioso dell'organo genitale maschile sulla gamba di una donna effettuato attraverso i vestiti in occasione di un abbraccio guancia a guancia volontariamente concesso dietro

rassicurazione dell'autore di avere desistito da precedenti toccamenti del pube, in una situazione di approfittamento dello stato di soggezione e inibizione psicologica della vittima.

## **Violenza sessuale: quanto vale la testimonianza della vittima**

Per punire il **reato di violenza sessuale** non c'è bisogno di prove: basta il racconto fatto dalla vittima. La sua testimonianza, se non contraddetta da elementi esterni, è ritenuta sufficiente per ritenere l'imputato colpevole di «violenza sessuale». L'imputato, invece, non ha il potere di testimoniare a meno che non sporga una contradenuncia divenendo anch'esso vittima di un diverso reato.

### **Note**

**[1]** Cass. sent. n. 378/2020 del 9.01.2020. **[2]** C. App. Roma, sent. n. 335/2016. Così anche Cass. sent. n. 10248/2014. **[3]** Cass. sent. n. 10248/2014. **[4]** Trib. Palermo, sent. del 7.12.2007.

### **Sentenza**

#### **Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 30 ottobre 2019 - 9 gennaio**

**2020, n. 378** Presidente Izzo – Relatore Corbetta Ritenuto in fatto 1. Con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Milano confermava la decisione resa dal g.u.p. del Tribunale di Lecco all'esito del giudizio abbreviato e appellata dall'imputato, che, riconosciuta l'attenuante di cui all'art. 609-bis, comma 3, cod. pen. con giudizio di prevalenza sulle contestate aggravanti, aveva condannato Da. Ca. alla pena di giustizia, condizionalmente sospesa, per il delitto di cui agli artt. 81 cpv., 61 n. 5, 609-bis, commi 1 e 3, commesso in danno di una vicina di casa. 2. Avverso l'indicata sentenza, l'imputato, per mezzo del difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione affidato a due motivi. 2.1. Con il primo motivo si eccepisce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 42, commi 1 e 2, 43 cod. pen., 192, 530, commi 1 e 2, 533, comma 1, cod. proc. pen. in relazione alla sussistenza del delitto di violenza sessuale. Assume il ricorrente che la Corte territoriale avrebbe erroneamente ravvisato gli elementi oggettivi e soggettivi del reato in esame. Pur non contestando la natura "sessuale" degli atti, ad avviso del ricorrente difetterebbero i requisiti della violenza e dell'assenza di consenso da parte della persona offesa; sotto altro profilo, sarebbe quantomeno carente la prova del dolo, che non emergerebbe dalla modalità del

fatto come descritto dalla persona offesa nella querela sporta dalla persona offesa il 30/04/2018, nonché dalle sommarie informazioni rese dalla medesima il 03/05/2018 e da La. Ba. il 04/05/2018, atti il cui contenuto è integralmente riportato alle p. 7-10 del ricorso. Da tali atti emergerebbero gli errori in cui sono incorsi i giudici di merito, e cioè: a) la persona offesa afferma in querela che l'imputato la informò che la moglie non era in casa, e, quindi, non corrisponde al vero che l'imputato abbia indotto la donna ad entrare in casa propria con l'inganno; b) la persona offesa non fu costretta ad entrare nell'abitazione dell'imputato; c) la donna non avrebbe manifestato un chiaro dissenso a fronte degli approcci dell'imputato. 2.2. Con il secondo motivo si eccepisce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione all'art. 61 n. 5 cod. pen. Ad avviso del ricorrente, la Corte territoriale non avrebbe espressamente esaminato il motivo di appello con cui si censurava la ritenuta sussistenza dell'aggravante in esame. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile perché reitera le medesime doglianze già dedotte in entrambi i gradi del giudizio di merito e che sono state sempre state disattese con motivazione adeguata, immune da vizi logici e aderente alle emergenze processuali, con la quale il ricorrente omette un effettivo confronto critico. 2. Va rilevato che il ricorrente non contesta l'attendibilità della persona offesa - e, quindi la ricostruzione del fatto come operata dai giudici di merito -, né la natura sessuale degli atti realizzati dal Ca., essendo le doglianze circoscritte all'insussistenza sia dell'elemento materiale del reato per mancanza di violenza e in difetto della prova del dissenso, sia dell'elemento soggettivo. 3. Ciò posto, il primo motivo è manifestamente infondato. 3.1. Per costante giurisprudenza di questa Corte, in tema di violenza sessuale, l'elemento oggettivo consiste sia nella violenza fisica in senso stretto, sia nella intimidazione psicologica che sia in grado di provocare la coazione della vittima a subire gli atti sessuali, sia - ed è quanto rileva nella vicenda in esame - anche nel compimento di atti di libidine subdoli e repentini, compiuti senza accertarsi del consenso della persona destinataria, o comunque prevenendone la manifestazione di dissenso (Sez. 3, n. 6945 del 27/01/2004 - dep. 19/02/2004, Manta, Rv. 228493). In altri termini, ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 609-bis cod. pen., non è necessaria una violenza che ponga il soggetto passivo nell'impossibilità di opporre una resistenza, essendo sufficiente che l'azione si compia in modo insidiosamente rapido, tanto da superare la volontà contraria del soggetto passivo (Sez. 3, n. 6340 del 01/02/2006 - dep. 17/02/2006, Giuliani, Rv. 233315), così ponendola nell'impossibilità di difendersi (Sez. 3, n. 27273 del 15/06/2010 - dep. 14/07/2010, NI., Rv. 247932). 3.2. Nel caso in esame, i giudici di merito si sono attenuti ai principi ora richiamati, avendo accertato che, a causa la repentinità degli atti realizzati dall'imputato, la persona offesa fu colta di sorpresa e non poté difendersi, essendosi accertato che la donna, mentre stava tendendo la mano per salutare l'imputato, fu improvvisamente afferrata per un

braccio ed attirata in un abbraccio in cui vi fu il contatto fisico tra i due corpi, compresi i genitali, e il tocco laterale del seno: ciò che integra la materialità del delitto di violenza sessuale, sia pure nella riconosciuta forma attenuata. 4. Quanto all'asserita mancanza di dolo, la questione non era stata devoluta con l'atto di appello, di talché essa non può essere dedotta per la prima volta nel giudizio di legittimità. 5. Il secondo motivo è manifestamente infondato per mancanza di interesse. Invero, come evidenziato dalla Corte territoriale, il giudice di primo grado ha riconosciuto la circostanza di cui all'art. 609-bis, comma 3, cod. pen. con giudizio di prevalenza rispetto all'aggravante ex art. 61 n. 5 cod. pen. e alla recidiva. Di conseguenza, l'eventuale insussistenza dell'aggravante - la cui applicazione è stata esclusa, unitamente alla recidiva, dalla ritenuta prevalenza dell'attenuante ex art. 609-bis, comma 3, cod. pen. - non avrebbe comportato un più favorevole trattamento sanzionatorio, né, comunque, il ricorrente ha prospettato un concreto interesse a tal proposito. 6. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.